



COVID-19

#IORESTOACASA

DECRETO 25 MARZO 2020

**TUTTE LE MISURE
ADOTTATE DAL GOVERNO**

COVID-19

#IORESTOACASA

PREMESSA

Il provvedimento del governo **riordina** la disciplina dei provvedimenti adottati in questa fase emergenziale e introduce delle novità che riguardano la regolamentazione dei rapporti tra l'attività del Governo e il Parlamento, tra l'attività dello Stato e delle Regioni e l'inasprimento delle conseguenze per coloro che non rispettano i limiti previsti dai provvedimenti restrittivi.

COVID-19

#IORESTOACASA

LE MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE FINO AL 31 LUGLIO 2020

Fino al **31 luglio 2020** - termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - in tutto il Paese o in specifiche parti del territorio nazionale possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.

ELENCO MISURE

- a)** limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b)** chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c)** limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

ELENCO MISURE

- d)** applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e)** divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f)** limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

ELENCO MISURE

- g)** limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h)** sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i)** chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

ELENCO MISURE

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

ELENCO MISURE

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

ELENCO MISURE

- q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

ELENCO MISURE

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

ELENCO MISURE

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

ELENCO MISURE

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS)

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

ELENCO MISURE

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

ELENCO MISURE

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

CHI ADOTTA LE MISURE

Le misure sono adottate attraverso uno o più DPCM:

su proposta del **Ministro della salute**, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, o i presidenti delle regioni interessate, se riguardano esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome se riguardano l'intero territorio nazionale.

su proposta dei **presidenti delle regioni interessate**, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, se riguardano l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.

RAPPORTI TRA GOVERNO E REGIONI

Nelle more di adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a questo momento i **Presidenti delle Regioni** possono adottare, nell'ambito esclusivo delle proprie competenze, ulteriori misure restrittive, che non incidano sulle attività produttive o di rilevanza strategica per l'economia nazionale. **Resta in capo al Governo la funzione di coordinamento e di omogeneità sul territorio nazionale.**

I **Sindaci** possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nel quadro delle misure statali e di quelle elencate.

COVID-19

#IORESTOACASA

RAPPORTI TRA GOVERNO E PARLAMENTO

Ogni iniziativa governativa verrà trasmessa ai Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato, andranno a riferire periodicamente al Parlamento sulle misure adottate.

COVID-19

#IORESTOACASA

APERTURA "COATTA" PER LE ATTIVITÀ NON OGGETTO DI SOSPENSIONE

Per far fronte alle situazioni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, fino al 31 luglio 2020 può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, **con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.**

INASPIMENTO SANZIONI

Le sanzioni penali permangono solo per chi viola l'obbligo di restare in casa perché risultato positivo al tampone del Covid-19: nei loro confronti la reclusione da uno a 5 anni prevista per i delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

- a)** Multa dai 400 ai 3000 euro per chi trasgredisce le misure restrittive adottate;
- b)** Aumento della multa fino a un terzo per chi si sposta con veicoli senza che ricorrano i motivi di urgenza, di lavoro e di salute;
- c)** Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le attività commerciali che violano gli obblighi previsti.